

riodo per decreto reale alla non riscossione della sovrimposta prediale del 55 1/3 per cento, stabilita colla legge austriaca dell'11 aprile 1861 nelle provincie lombarde. »

Ora che la Camera ha rinfrescata la memoria riguardo a questa proposta, nulla si oppone a che io interpellii la Camera se voglia chiudere la discussione su quest'articolo.

Chi intende che la discussione sia chiusa, si alzi.

(La discussione è chiusa.)

Ora porrò a partito l'emendamento del deputato Boggio.

(Non è approvato.)

Rileggerò l'articolo 2 del progetto della Commissione:

« A partire dal primo gennaio 1861 rimane abolita la riscossione della sovrimposta prediale del 55 1/3 per cento, stabilita colla legge austriaca dell'11 aprile 1861 nelle provincie lombarde. »

Lo pongo a partito.

(La Camera approva.)

Ora viene l'aggiunta del deputato Ricci, la quale è così concepita:

« Il Governo del Re è altresì autorizzato a fare una riduzione sulle quote parziali del canone gabellario, pagate dai comuni fino alla concorrente d'un milione. »

Il deputato Ricci intende sviluppare ancora questa sua aggiunta?

**RICCI.** Alla mia proposta non ho inteso opporsi che un'obiezione, e questa fu presentata dall'onorevole Turati, il quale diceva che riguardo all'imposta del 55 1/3 per cento si erano già date le prove dell'ingiustizia a cui è informato un tale aggravio. Ma per lo stesso motivo credo opportuna la mia aggiunta. Pei deputati delle antiche provincie non è necessario ch'io dimostri l'ingiustizia di questi tributi; per gli altri nulla può meglio dimostrarla che le discussioni ripetutamente seguite nel nostro Parlamento, e le condizioni in cui si trova una gran parte dei nostri paesi.

L'onorevole Boggio ha citato il fatto per cui fra i tremila comuni, che componevano l'antico Stato, più di mille furono costretti a far la domanda di rinunciare alla proprietà per potervi far fronte.

Alle condizioni generali si sono aggiunte le speciali della crittogama, della deficienza del vino, per cui in una gran parte del territorio non esiste la materia imponibile. Io credo quindi che, quanto al provare l'enormità e l'ingiustizia di queste quote, ci sia poco da aggiungere per persuadere l'intera Camera. Aggiungerò una sola osservazione intorno alla moderazione della mia proposta.

Questa tassa rende sei milioni e alcune centinaia di mila franchi; io propongo che sia ridotta di meno di un sesto. La base della riduzione parmi sarà assai facile; sarà quella di verificare fra tutti i comuni quelli i quali in verun modo non ricavano la quota da cui sono gravati. Questa diminuzione servirà ad alleviare la deplorabile condizione di quei comuni. Sotto il rispetto finanziario non si tratta che di un milione; quindi è questa una tenue frazione rispetto a quello che si deve abbandonare per l'abolizione della sovrimposta del 55 1/2 per cento. Lo credo poi un atto di giustizia e d'equità, affinché la Camera possa dimostrare che, mentre rende ragione ad una parte dello Stato, non tralascia di mostrare che non perde di vista almeno gli ingiusti balzelli che aggravano molte altre.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiata l'aggiunta del deputato Ricci.

(È appoggiata.)

Il deputato Bernardi ha facoltà di parlare.

**BERNARDI.** Le ragioni addotte dall'onorevole preopinante mi dispensano dal dilungarmi più oltre sopra una que-

stione che io sono persuaso sarà apprezzata da tutta la Camera; intenderei soltanto proporre una lieve variazione all'aggiunta proposta dall'onorevole Ricci. Proporrei fosse concepita nei termini seguenti:

« Il Governo del Re è autorizzato a fare riduzioni speciali sul canone gabellario a favore di quei comuni che risultano soverchiamente gravati. »

Vi sono dei comuni pei quali quell'imposta è gravosa, e ve ne sono degli altri pei quali è gravosissima; si favoriranno così quei comuni che hanno un aggravio soverchio.

**RICCI V.** Accetto.

**BERNARDI.** Ora, poichè vedo che la Camera è entrata nel terreno delle diminuzioni, io ne proponerei un'altra.

Io vorrei che la Camera desse facoltà al Governo di poter diminuire i diritti di insinuazione relativamente agli atti portanti trapasso di beni stabili.

Nel Piemonte si paga il 5 per 0/0 d'insinuazione per trapasso delle proprietà stabili, mentre in Lombardia si paga il 5 50.

Questa è una tale disparità che conviene togliere, ed è il motivo per cui faccio la proposta.

Io sono persuaso che, ove venga accettata e sia ridotta a giusta proporzione questa tassa, il Governo, anzichè danno, ne avrà vantaggio.

Infatti, se si interrogano gli insinuatori ed i notai, si potrà riconoscere che si cerca oggidì ogni mezzo di defraudare i diritti di insinuazione, il che si eviterebbe mediante una tassa più tenue.

Perciò io propongo la seguente aggiunta:

« È altresì autorizzato a provvedere con regio decreto per la riduzione della tariffa dei diritti di insinuazione relativamente agli atti portanti trapasso di beni stabili. »

**VEGEZZI, ministro per le finanze.** Innanzi di vedere se la legge che è presentata al vostro esame debba estendersi anche al canone gabellario, io credo opportuno di dover richiamare all'attenzione vostra una disposizione speciale della legge del 1833, in cui fu riformata questa maniera di imposte, disposizione che non venne tolta nè da quella posteriore del 27 aprile 1854, nè da quella del 20 novembre 1859.

Nell'articolo 23 della legge 2 gennaio 1833 è detto che il canone gabellario, di cui i comuni devono fare il pagamento allo Stato, è pagabile a trimestri maturati.

Fatto questo richiamo alla memoria vostra, voi tosto vedete che l'aggiunta che si propone di fare al progetto di legge esorbita assolutamente dal suo spirito e dallo scopo che in essa è proposto.

Veramente se spirito e scopo della legge è questo di dare al Governo la facoltà di esigere le imposte durante i tre primi mesi del 1861, non si saprebbe scorgere motivo per cui colla legge stessa si vorrebbe dare al Governo medesimo la facoltà straordinaria di modificare un'imposta che non cade in pagamento se non dopo spirato il tempo a cui si estende la facoltà che accorderebbe la proposta.

La facoltà che accordaste coll'articolo 1 non si estenderebbe che a tutto marzo 1861, vale a dire a quella sola sfera di tempo, durante la quale non dovrà, nè potrà venire veruna scadenza del canone gabellario.

Or bene, se così è, perchè mai si vorrà fare facoltà al Ministero di portare modificazioni, riduzioni sovra imposte che egli non avrà facoltà di esigere, e la relativa discussione come ogni definizione al riguardo, stante eziandio la grave sua importanza, non verrà lasciata al Parlamento?

Grave, si dice, è per molti comuni il pagamento del canone gabellario; se però si pone mente alla varia consumazione su